

VISTO l'art. 107 del D. lgs 18.8.2000 n. 267, che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza.

VISTA la legge n. 241 del 07/08/1990;

VISTO il T.U.E.L. D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 1 del 28/02/2025, con la quale è stato approvato ai sensi dell'art. 170 del D.lgs. n. 267/00 il DUP (Documento Unico di Programmazione) annualità 2025 – 2027;

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 15 del 04/03/2025, con la quale è stato approvato ai sensi dell'art. 174 del D.lgs. n. 267/00 e art. 10 comma 15 del D.lgs. n. 118/11 il Bilancio di previsione triennale 2025 -2027;

VISTO il Decreto Commissariale n. 226 del 06/03/2025 con cui l'ing. Generoso Serpico è stato nominato Dirigente del Settore Transizione Ecologica Terra dei Fuochi Tutela del Territorio e Cimitero dal 01/04/2025 al 31/12/2027;

DATO ATTO che con Decreto Dirigenziale n. 515 del 29/12/2023 è stata conferita all'ing. Vincenzo Brasiello, dal 01/01/2024 e fino a tutto il 31/12/2026, la responsabilità della P.O. Ecologia, Ambiente, Ciclo Integrato, Raccolta RSU e differenziata, discariche, bonifiche;

VISTA la proposta del responsabile del procedimento che qui si riporta.

PREMESSO CHE:

- ai sensi della L. n. 122/10 rientrano tra le funzioni dei Comuni l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani con la riscossione dei relativi tributi;
- ai sensi e per gli effetti del D.L. 195/09 convertito in legge 26/2010 e s.m.i. le gestioni del ciclo integrato dei rifiuti sono affidate, sul territorio della Regione Campania, alle provincie che ne esercitano tale attività per il tramite di società all'uopo costituite e da esse interamente partecipate;
- con decreto n. 144 del 17/03/2010 il Presidente della Provincia di Napoli affidava alla Società S.A.P.NA. S.p.A. – Sistema Ambiente Provincia di Napoli – con sede legale in Piazza Matteotti, 1 - 80133 Napoli, C. F. e P. IVA 06520871218, la gestione degli impianti, siti e discariche;
- l'art. 1, comma 1 del D.L. n. 1 del 2013, conv. in Legge n. 11/13 e s.m.i., prorogava a tutto il 31/12/2013 la durata transitoria prevista fino al 31/12/2012, dall'art. 11, comma 2-ter, del D.L. n. 195 del 2009, secondo cui le attività di raccolta, spazzamento, trasporto e smaltimento dei rifiuti continuano ad essere gestite secondo le attuali modalità dai Comuni della Regione Campania;
- a partire dalla scadenza del predetto termine, “si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 27, lettera f), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni” in base alle quali rientrano tra le funzioni fondamentali dei comuni “l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi”;
- l'art. 14 del decreto legge 201/2011, convertito nella legge 214/2011, al comma 1 introduce, “a decorrere dal 1 gennaio 2013” e “in tutti i comuni del territorio nazionale” il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) e al comma 43 sopprime dalla stessa data “tutti i

vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria" (TARSU e TIA);

- il termine di cui al citato art. 11 del D.L. n. 195 del 2009 è stato più volte differito e da ultimo prorogato al 31 dicembre 2015, ai sensi dell'art. 9, comma 4 ter del D.L. 192/2015, convertito in Legge 11/2015;

- successivamente, ai sensi dell'art. 14 comma 3 della L.R. 5 aprile 2016, n. 6, è stata espressamente prevista la proroga delle società provinciali;

- per effetto dell'art. 16 comma 7 della L.R. 8 agosto 2016, n. 22, al comma 3 dell'art. 40 della L.R. 26 maggio 2016, n. 14 (Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti) le parole "comunque non oltre i 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono soppresse confermando, in tal modo, l'attuale titolarità della S.A.P.NA SpA nella prosecuzione del servizio;

- nel corso dell'assemblea ordinaria della società, in data 25.09.2013, il socio unico stabiliva che "la società S.A.P.NA. SpA debba intrattenere rapporti diretti con le amministrazioni comunali. Pertanto, per l'anno 2013 la S.A.P.NA. SpA dovrà fatturare direttamente ai comuni il costo relativo al segmento provinciale del ciclo dei rifiuti, provvedendo alla stipula di appositi contratti con i singoli comuni";

- per effetto della citata normativa i Comuni devono corrispondere alla S.A.P.NA. S.p.A., il costo relativo al servizio delle attività di trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti oggetto di conferimento presso gli impianti gestiti dalla citata Società;

- il servizio in oggetto è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e costituisce attività di pubblico interesse finalizzato ad assicurare la protezione dell'ambiente e un eventuale sua interruzione può costituire pregiudizio al sistema di smaltimento dei rifiuti;

- la S.A.P.NA. SpA ha provveduto ad informare tutti i Comuni della provincia di Napoli, con nota del 09.05.2014, Prot. 2795/II.1 della volontà della Provincia di Napoli circa la necessità della stipulazione di un contratto per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti con le amministrazioni comunali;

- l'art. 23 della richiamata L.R. 14/2016 ss.mm.ii. istituiva gli Ambiti Territoriali Ottimali Napoli 1, Napoli 2 e Napoli 3 per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni della Provincia di Napoli, al quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni ricompresi nei predetti ATO;

- l'art. 25 della L.R. 14/2016 stabiliva che il soggetto di governo di ciascun ATO è l'EDA;

RILEVATO

- che l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione 225/2018/R/rif avviava un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti ad introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati;

- che ARERA con deliberazione 363/2021/R/rif rendeva operativo il procedimento per l'introduzione del citato sistema di monitoraggio delle tariffe per le annualità 2022-2025;

- che ARERA con deliberazione del 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF, definiva i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2022- 2025, per la determinazione delle tariffe con l'applicazione del metodo

tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2), confermando la procedura di approvazione già fissata dalla precedente deliberazione del 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF;

- che con deliberazione del 26 ottobre 2021 459/2021/R/RIF, ARERA definiva la valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);

- che con deliberazione del 22 febbraio 2022 n. 68/2022/R/RIF, ARERA aggiornava la valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), sulla base dei criteri recati dal TIWACC di cui alla deliberazione dell'Autorità 614/2021/R/COM”;

- che con determinazione 22 aprile 2022, n. 01/DRIF/2022, ARERA approvava gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché forniva chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria di accesso agli impianti di trattamento approvata con la deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

- che nella deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 363/2021 veniva previsto:

- all'art. 7.2), che “Ai fini della definizione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, ovvero agli impianti “intermedi” da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi, secondo quanto previsto al precedente Articolo 5, il gestore di tali attività predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette al soggetto competente, rappresentato dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato”;

- all'art. 7.4) che “gli organismi competenti di cui al comma 7.2, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario”.

CONSIDERATO CHE:

- S.A.P.Na. - in applicazione della richiamata normativa, nonché della disciplina di settore adottata da ARERA - ha trasmesso agli ATO Napoli 1, Napoli 2 e Napoli 3, in data 17.2.2023, la seguente documentazione:

- a) piano economico finanziario quadriennale (di cui all'Allegato 1 alla determina 22 aprile 2022, n. 01/DRIF/2022), in conformità con le indicazioni dell'Allegato A del MTR-2;
- b) relazione di accompagnamento al Piano economico finanziario predisposta secondo lo schema tipo di relazione di accompagnamento di cui all'allegato 2 della determina 22 aprile 2022, n. 01/DRIF/2022;

- gli EDA Napoli 1, con determina del Direttore Generale n. 34 del 27.3.2023, Napoli 2 con determina del Direttore Generale n. 56 del 27.3.2023, e Napoli 3 con determina del Direttore generale n. 48 del 29.3.2023, provvedevano alla:

- a) validazione per gli anni 2022-2025 del piano economico finanziario per la determinazione della tariffa degli impianti gestiti dalla ditta SAP.NA S.p.A. comprensivo di allegata relazione di accompagnamento e di modello di calcolo (MTR), nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);
- che tale validazione avveniva a seguito delle verifiche effettuate sulla coerenza, completezza e congruità degli elementi di costo riportati nel PEF trasmesso dal Gestore e della verifica del rispetto della metodologia prevista dalla delibera 363/2021/R/RIF per la determinazione dei costi riconosciuti;
 - che gli EDA chiarivano, inoltre, che gli importi definiti costituivano, fino all'approvazione da parte dell'Autorità (ARERA), i prezzi massimi del servizio in corrispondenza di ciascun anno;
 - che, infine, gli EDA disponevano la trasmissione alla SAP.NA S.p.A. per i successivi adempimenti di competenza e ad ARERA il PEF 2022-2025 e l'ulteriore documentazione richiesta, per le necessarie autorizzazioni previste dalla normativa di riferimento.
 - La SAPNA con varie note trasmesse dal 28/12/2023 (cfr. vs. prot. 14610 del 28/12/2023) prot. 45 del 03/01/2024, prot. 111 del 04.01.2024, in ultimo, prot. 130 del 05.01.2024 ha trasmesso bozza del contratto di servizio per le annualità 2024-2025;
 - con nota prot. 7559 del 18/01/2024, il Dirigente del Settore Transizione Ecologica Terra dei Fuochi Tutela del Territorio ing. Generoso Serpico ha richiesto alla S.A.P.NA l'inserimento nello schema di convenzione di alcuni articoli e/o commi: art. 6 Diritto di priorità conferimento rifiuti, art.7 Quantitativo giornaliero di rifiuti da conferire, art.9 Termini di pagamento, come per gli anni precedenti;
 - la SAPNA spa con nota prot. 821 del 23.01.2024 acquisita al prot. gen. 10400 del 24/01/2024 ha accolto, come per l'anno precedente, la richiesta di integrazione del contratto di servizio anno 2024-2025, trasmettendo a questo Ente ulteriore schema di contratto definitivo per l'anno 2024-2025, recante le tariffe 2024 -2025, specificando all'art. 4 relativamente al costo del servizio che di seguiti si intende integralmente riportato:
 - "4.1. Per l'anno 2024 il costo del servizio per le attività di trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti non differenziati EER 20.03.01 includendo il costo per ristori ambientali, è determinato in euro 209,51, I.V.A. inclusa come per legge, per tonnellata di rifiuti (di cui euro 185,08 costo del servizio € /ton + € 18,51 IVA € /ton + euro 5,92 € /ton costo per ristoro ambientale), salvo variazioni dovute all'adozione di eventuali provvedimenti ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente”;
 - “4.2. Per l'anno 2025 il costo del servizio per le attività di trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti non differenziati EER 20.03.01 includendo il costo per ristori ambientali, è determinato in euro 209,62, I.V.A. inclusa come per legge, per tonnellata di rifiuti (di cui euro 185,18 costo del servizio € /ton + € 18,52 IVA € /ton+ euro 5,92 € /ton costo per ristoro ambientale), salvo variazioni dovute all'adozione di eventuali provvedimenti ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente”;

TENUTO CONTO CHE:

- per il conferimento dei rifiuti indifferenziati prodotti nel Comune di Giugliano presso lo STIR occorre provvedere alla stipula del “CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI ANNO 2024-2025”;
- l'affidamento del servizio di cui trattasi costituisce un atto dovuto in forza dell'indicata normativa;
- nella fattispecie, l'affidamento del servizio in parola per le motivazioni sopra indicate, decorre dal 01/01/2024 sino alla data del 31/12/2025 e, comunque, fino all'attuazione della L.R. 14/2016 L.R. 22/2016 e ss.mm.ii;
- il servizio in argomento è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e costituisce attività di pubblico interesse finalizzato ad assicurare la protezione dell'ambiente;
- sussistono i presupposti di procedibilità ed i motivi di interesse pubblico, nonché le condizioni per attivare il procedimento in parola, in quanto il servizio da eseguire è di interesse pubblico;
- la S.A.P.NA S.p.A., come da art. 38 L.R. 14/2016, ha previsto le quote ristoro spettanti al Comune di Giugliano in Campania per i rifiuti conferiti presso lo STIR sito nel comune stesso, che verranno contabilizzate trimestralmente e liquidate al Comune di Giugliano;

DATO ATTO CHE:

- il Comune non è tenuto ad acquisire il documento di regolarità contributiva della S.A.P.NA spa in quanto la stessa fornisce le proprie prestazioni in base ad un diritto esclusivo per la provincia di Napoli, (cfr. FAC-AVCP aggiornamento al 4 12 2012-Punto D6: Interpello del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 9/2009);
 - ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, non viene acquisito il CIG in quanto gli obblighi di tracciabilità non trovano applicazione nel caso di prestazioni in favore di pubbliche amministrazioni, come riportato nelle FAQ, C.2 e C.4, sez. tracciabilità dell'ANAC;
 - dell'assenza di cause di conflitto d'interesse e di cause di incompatibilità dei firmatari e dell'assolvimento degli obblighi previsti dal Piano Triennale della Trasparenza ed Integrità;
 - che i pagamenti saranno effettuati, secondo quanto stabilito all'art.9.2 dell'allegato schema di convenzione anche ai sensi di quanto disposto dalla legge n. 136 del 2010 e dalla normativa collegata, unicamente mediante accredito sul conto corrente bancario intestato alla S.A.P. NA
- *****
- *****

- con determina n. 214 del 21/02/2024, è stato approvato lo schema di contratto per il Servizio di rifiuti indifferenziati affidato alla S.A.P.NA spa “Contratto di Servizio per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti anno 2024-2025”, impegnando per l'annualità 2024 la spesa presunta di € 5.000.000,00 comprensivo di IVA al 10%, e costo per ristoro ambientale alla missione 09, programma 03, titolo 1, capitolo 10315712 del Bilancio di Previsione pluriennale 2024-2026 – annualità 2024 ed impegnando per l'annualità 2025 la spesa presunta di € 5.000.000,00 comprensivo di IVA al 10%, e costo per ristoro ambientale alla missione 09, programma 03, titolo 1, capitolo 10315712 del Bilancio di Previsione pluriennale 2024-2026 –

annualità 2025 che si è provveduto a trasmettere con nota 0027792/2024 - U - 29/02/2024 alla SAPNA per i successivi adempimenti;

- con nota prot. SAPNA n. 2452 del 04/03/2024 assunto al prot. dell'Ente n. 29244 del 04/03/2024 è stato acquisito il contratto di servizio anno 2024-2025 controfirmato dall'Amministratore Unico dott. Gabriele Gargano;

-ai sensi dell'art. 9 del contratto di servizio, termini di pagamento, al comma1 *"Il pagamento dei servizi ricevuti dovrà avvenire da parte del Comune di Giugliano in Campania, entro il 30° giorno dal ricevimento della fattura, ai sensi dell'art. 1 del D.lgs. 192/2012, attuativo della direttiva 2011/7/UE, salvo quanto previsto al comma 4 del presente articolo"*;

PRESO ATTO che la SAPNA con nota prot. 0104425 del 07/08/2024 ha comunicato, ai comuni facenti della Città Metropolitana di Napoli, la programmazione delle tariffe al cancello, per il biennio 2024-2025 è il seguente:

- anno 2024: 185,08 €/t + IVA al 10% 18,51+ quota ristori € 5,92, per complessivi €/t 209,51;

- anno 2025: 190,63 €/t + IVA al 10% 19,06+ quota ristori € 5,92, per complessivi €/t 215,61.

PRESO ATTO CHE:

- le fatture precedenti sono state regolarmente pagate con apposite determinazioni dirigenziali;
- in data 30/09/2025 la S.A.P.N.A. ha emesso fattura n. 1431, acquisita al prot. gen. dell'Ente n. 0130483/2025 - E - 08/10/2025, per un importo di € 417.372,71 comprensivo di IVA al 10% relativa al mese SETTEMBRE 2025 per conferimento di rifiuto codice CER 200301;

DATO ATTO:

- che gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i., non si applicano al trasferimento di fondi da parte delle Amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici anche in forma societaria, se relativi alle coperture di costi per le attività espletate in funzione del ruolo da essi ricoperti, come chiarito al paragrafo 3.6 della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136"- pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 171 del 25-7- 2011 ed aggiornamento al 4.12.2012-Punto D6: Interpello del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n.9/2009 e che il conto dedicato è indicato nel contratto di servizio 2022 approvato con determina 462 del 01.04.2022;
- che il Comune non è tenuto ad acquisire il documento di regolarità contributiva della S.A.P.N.A spa in quanto la stessa fornisce le proprie prestazioni in base ad un diritto esclusivo per la provincia di Napoli, (cfr. FAC-AVCP aggiornamento al 4 12 2012-Punto D6: Interpello del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n.9/2009);
- che il DURC risulta regolare Numero Protocollo INAIL_50519826 Data richiesta 05/09/2025 Scadenza validità 03/01/2026;
- dell'assenza di cause di conflitto d'interesse e di cause di incompatibilità dei firmatari e dell'assolvimento degli obblighi previsti dal Piano Triennale della Trasparenza ed Integrità;

RITENUTO pertanto di poter procedere alla liquidazione delle fatture di cui sopra;

DATO ATTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente determinato, curata dal dipendente ing. Vincenzo Brasiello, consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

VISTI gli art. n. 107 e 184 del D.Lgs. 267/00;

ciò premesso, si propone di adottare apposita determinazione avente il seguente dispositivo:

DI LIQUIDARE la fattura n. 1431, acquisita n. 0130483/2025 - E - 08/10/2025, per un importo di € **417.372,71** comprensivo di IVA al 10% relativa al mese SETTEMBRE 2025 per conferimento di rifiuto codice CER 200301 così distinta:

- € 369.010,12 imponibile soggetto ad IVA al 10% più € **11.459,59** per quota ristori SETTEMBRE 2025 non soggetta ad IVA ed € **2,00** imposta di bollo per complessivi € **380.471,70** in favore della S.A.P.NA. Spa per il mese di SETTEMBRE 2025;
- € **36.901,01** in favore dell'Erario, nel rispetto di quanto disposto dalla legge n. 190 del 23/12/2014 art. 1 comma 629 lett. B l'importo per IVA al 10%;

6) DI IMPUTARE la somma complessiva € **417.372,71** alla missione 09, programma 03, titolo 1, capitolo 10315712, sulla missione 09, programma 03, titolo 1, capitolo 10315712 impegno contabile 69/2025;

7) DI TRASMETTERE il presente atto al Settore Economico Finanziario per il seguito di competenza;

8) DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on-line del sito web istituzionale nonché nell'apposita sottosezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 1, comma 32 della Legge 190/2012.

9) DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della norma recata dall'art. 147 bis, I° comma del D.Lgs. 267/2000;

E.Q. ing. Vincenzo Brasiello

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TRANSIZIONE ECOLOGICA TERRA DEI FUOCHI

RITENUTA propria la competenza ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D. Lgs. n. 267/00) e dello statuto comunale.

RITENUTO di dover accogliere la proposta del RUP sopra riportata.

DATO ATTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto, curata dal RUP ing. Vincenzo Brasiello consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

DATO ATTO che il sottoscritto, in qualità di Dirigente competente ad adottare il presente atto non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6- bis, della legge 241/1990 e s.m.i., dell'art 7 del D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e del Codice di comportamento integrativo del Comune di Giugliano in Campania

DETERMINA

- 1)** di far propria ed approvare la proposta riportata in premessa, che qui si intende integralmente per ripetuta e trascritta e per l'effetto;
- 2)** di dare atto che l'ing. Vincenzo Brasiello è il RUP;
- 3)** di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della norma recata dall'art. 147 bis, I° comma del D.Lgs. 267/2000;
- 4)** di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000;
- 5)** di adempiere inoltre, con l'esecutività della determina di liquidazione agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 37 del D. Lgs.33 del 14 marzo 2013 e all'art. 1 comma 32 della legge 190/2012.